

* * * * *



**L'ACCERTAMENTO:
redditometro, indagini
finanziarie, studi di settore
(Dott. Antonino Sollena)**

Accertamenti (dpr 600/1973)

ANALITICI

Art.39 c.1: difformità dati scritture e dichiarazioni (lett.a), non applicate regole TUIR (lett.b), certezza della falsità (lett.c)

ANALITICO-
INDUTTIVI

Presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti (art.39 c.1 lett.d) [non si dimostra infedeltà contabilità]

INDUTTIVI
(extracontabili)

**Art.39 c.2: sulla base di dati e notizie comunque raccolti [prescindendo dalla contabilità] (presunzioni non qualificate)
→ Solo a determinate condizioni (reddito non dichiarato, inattendibilità contabilità, mancata risposta a inviti)**

Concetto del “redditometro”

Semplicissimo: la disponibilità di determinati beni e la possibilità di acquisto rappresentano chiari elementi indicatori di una capacità reddituale di un soggetto. Ad ogni spesa corrisponde un reddito.

DM 19 settembre 1992: sono indicati i beni dotati *ex lege* di valenza probatoria (“elementi e circostanze di fatto certi”) che rivelano la capacità contributiva.

Fasi concettuali

**Individuazione elementi indicatori
(auto, abitazioni, colf) → spesa connessa**

**Moltiplicazione per un coefficiente
(propensione media al consumo)**

Stratificazione attenuata

Quota incremento patrimoniale

(risparmio nel precedente quinquennio)



Normativa: art.38 dpr 600/1973, comma 4

- L' ufficio, indipendentemente dalle disposizioni recate dai commi precedenti e dall' articolo 39, può, in base ad elementi e circostanze di fatto certi, determinare sinteticamente il reddito complessivo netto del contribuente in relazione al contenuto induttivo di tali elementi e circostanze quando il reddito complessivo netto accertabile si discosta per almeno un quarto da quello dichiarato. A tal fine, con decreto del Ministro delle finanze [...], sono stabilite le modalità in base alle quali l' ufficio può determinare induttivamente il reddito o il maggior reddito in relazione ad elementi indicativi di capacità contributiva individuati con lo stesso decreto, quando il reddito dichiarato non risulta congruo rispetto ai predetti elementi per due o più periodi d' imposta.

Caratteristiche

**Non identifica singole categorie reddituali (impresa, capitale, lavoro), quindi si possono recuperare a tassazione anche redditi di fonte sconosciuta.
Si punta il dito sulla “capacità gestionale”.**

Il D.M. di riferimento è vetusto: si basa su beni considerati di lusso nel 1992, ma oggi ad esempio il possesso di automobili o di collaboratori familiari non costituisce un indice di una particolare capacità contributiva (quanto più, magari, il numero o la qualità di questi beni)

Il decreto di riferimento

**DM 10 settembre 1992, aggiornato con provv.
Direttore Ag.Entrate del 14 febbraio 2007
(aggiornamento solo di alcuni coefficienti)**

- Beni e servizi significativi (se uso promiscuo, 50%):**
- **Aerei da turismo, navi e imbarcazioni da diporto, autoveicoli, campers, motocicli >250cc**
 - **Residenze principali o secondarie**
 - **Collaboratori familiari**
 - **Cavalli da corsa o da equitazione**
 - **Assicurazioni (escluse RCA veicoli, vita, infortuni)**
 - **Anche elementi e circostanze DIVERSI**

Criticità

- le assicurazioni oggi sono più diffuse (si pensi a quelle stipulate per sopperire le mancanze di determinati servizi sociali, come quelli previdenziali). Si pensi che oggi esistono i fondi pensione che sono invece esclusi dal DM di riferimento
- gli immobili sono valutati in base alla suddivisione nord-centro-sud-isole, senza considerare la zona (centro Palermo = periferia Balestrate, Capri = Locri), nessuna differenza su categorie catastali!
- consolidata presenza collaboratori familiari (molto valutati dal redditometro)
- Agenzia considera reddito imponibile, non complessivo

Gli altri beni

**Art.1 comma 2 d.m.10 settembre 1992:
Resta ferma la facoltà dell' ufficio di utilizzare per la
determinazione sintetica del reddito complessivo netto
anche elementi e circostanze di fatto indicativi di
capacità contributiva diversi da quelli menzionati
nel comma 1.**

**Circolare 27/1981: figli in scuole private di alto costo,
viaggi e crociere, alto valore di onere deducibili
nel quadro RP della dichiarazione del redditi.**

L'incremento patrimoniale (art.38 comma 5 dpr 600/73)

Qualora l' ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la stessa si presume sostenuta, salvo prova contraria, con redditi conseguiti, in quote costanti nell' anno in cui è stata effettuata e nei 4 precedenti.

**Esempio: acquisto immobile di 500.000 euro nel 2009:
reddito di 100.000 euro nel 2009 e negli anni 2005-08
(salvo donazione, vincita, mutuo, dismissione, etc)
[acquisti di terreni, fabbricati, titoli, azioni, aziende]**


Condizioni per l'applicazione

Redditi dichiarati 2008-2009: 30.000-40.000
Redditometro: 50.000-70.000 (37.500-52.500)
Applicabilità: SI

**Occorre che ci sia uno scostamento di almeno il 25%
(un quarto) tra il redditometro e il reddito dichiarato,
per due annualità consecutive**

Redditi dichiarati 2008-2009: 35.000-40.000
Redditometro: 40.000-60.000 (30.000-45.000)
Applicabilità: NO

Agenzia all'attacco



Fasi della procedura

SELEZIONE LISTE

**RICHIESTA DATI
AI CONTRIBUENTI**

La fase istruttoria è di
estrema importanza.
Vanno raccolti tutti i dati
possibili da parte dell'Agenzia.

**ELABORAZIONE
DELL'AGENZIA**

**COMUNICAZIONE
CALCOLI**

**OSSERVAZIONI
CONTRIBUENTE**

**ev. NOTIFICA
ACCERTAMENTO**

**STRATEGIE
DIFENSIVE**



Iter istruttorio


Giustificazioni contribuente

- Utilizzo di finanziamenti
- Utilizzo denaro derivante da vincite, donazioni, etc
- Utilizzo di redditi agrari (tassati catastalmente)
- Utilizzo denaro di genitori benestanti
- Redditi esenti o con ritenuta alla fonte
- Disinvestimenti (utile e/c banca)


Armi Agenzia

- Utilizzo congiunto di indagini finanziarie
- Utilizzo detrazione 36% (fonte: dichiarazione dei redditi)


Sentenze giurisprudenziali (cenni)




Cass.1908/2007: legittimo accertamento su chi dichiarando modesti redditi, finanziava continuamente le proprie imprese



Cass.2656/2006: l'Ufficio ha solo l'onere di individuare gli elementi che costituiscono indicatori di capacità contributiva



Cass.1915/2008: mandato gratuito da socio amministratore, sì redditometro per irragionevolezza dell'espletamento gratuito di attività impegnative e con responsabilità.



Sentenze diverse: nessun valore può essere attribuito alla autocertificazione, ma al più può essere considerato indizio.

Indagini finanziarie

Art.32 comma 2 dpr 600/1973


I dati ed elementi attinenti ai rapporti ed alle operazioni acquisiti e rilevati rispettivamente a norma del numero 7) e dell' articolo 33 , secondo e terzo comma [...] sono posti a base delle rettifiche e degli accertamenti previsti dagli artt. 38, 39, 40 e 41 se il contribuente non dimostra che ne ha tenuto conto per la determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine; alle stesse condizioni sono altresì posti come ricavi o compensi a base delle stesse rettifiche ed accertamenti, se il contribuente non ne indica il soggetto beneficiario e sempreché non risultino dalle scritture contabili, i prelevamenti o gli importi riscossi nell'ambito dei predetti rapporti od operazioni.

Valenza probatoria (1)

PRESUNZIONE LEGALE RELATIVA (occorre prova contraria)

Gli uffici possono porre a base delle rettifiche del reddito i dati e gli elementi attinenti ai rapporti acquisiti, nel caso in cui il contribuente non dimostri:

che ne ha tenuto conto ai fini della determinazione del reddito dichiarato




che non hanno alcuna rilevanza ai fini reddituali

Valenza probatoria (2)

I prelevamenti o gli importi riscossi possono essere considerati come ricavi (o compensi) non dichiarati se:

**il contribuente non indica
il soggetto beneficiario**



**non risultano
dalle scritture
contabili**

Peculiarità

- Possibilità di ottenere rapidamente le informazioni
- Posizione della giurisprudenza (tendenzialmente contraria al contribuente)
- Inversione dell'onere della prova (presunzione legale relativa)
- Richieste a istituti bancari tramite PEC (con conseguente velocità)
- Estensione ai professionisti

La banca dati dei conti

Art.7 d.p.r.605/1973 (come modif.da art.37 comma 4 del D.l.223/2006): tutti gli intermediari finanziari sono obbligati a comunicare all'anagrafe tributaria l'esistenza dei rapporti, nonché la natura.

L'Amministrazione non deve più effettuare ricerche al buio, ma saprà già anticipo con chi il contribuente ha intrattenuto rapporti e, nel caso fosse necessario, potrà richiedere i dettagli delle operazioni (previe autorizzazioni consuete).

La fase iniziale

FONTE D'INNESCO

Divario tra redditi dichiarati e riscontrati da verifiche o altri controlli

Ostacolo a attività di controllo

Gravi violazioni contabili

AUTORIZZAZIONE

Necessaria autorizzazione gerarchica, con le ragioni che fanno presumere utile l'indagine bancaria, il periodo temporale richiesto, i motivi che rendono utile estendere l'indagine a soggetti terzi.

E' richiesta da Uffici locali, GdF, Comm.tributarie, Dir.Centr.Acc. dell'AdE.

L'autorizzazione...

D.Lgs.545/92

**non va allegata all'eventuale
avviso di accertamento**

D.Lgs.546/92

**non è atto autonomamente
impugnabile (non è ancora
lesivo)**

DESTINATARI DELLE RICHIESTE

**Banche, poste, operatori finanziari in genere
(soggetti che concedono finanziamenti, locazioni
finanziarie, holding di partecipazione, SGR, etc)**

Ambito oggettivo

La formulazione normativa è OMNICOMPRESIVA.

Possono essere richiesti dati relativi a tutte le operazioni realizzate ad uno sportello bancario, così come tutte le operazioni di investimento realizzate attraverso organismi di investimento e risparmio.

Non solo il “conto”, ma qualunque rapporto intrattenuto, come i servizi prestati o garanzie prestate da terzi.

ESEMPI

Cambio assegni, trasferimenti contante, locazione cassette di sicurezza, gestione di c/c, pagamenti ccp > 1500 euro (comprese operazioni extra-conto)

Estensione ai professionisti

Prima la norma parlava di “ricavi”. Adesso si riferisce a “ricavi o compensi”, quando tratta dei “prelevamenti posti a base...”, per cui sono coinvolti anche i professionisti.



L'AdE ha interpretato tale estensione come “procedurale”, ritenendola quindi applicabile anche al passato.



Nessun problema per prelievi che, con riguardo all'entità esigua dell'importo e alle normali esigenze personali, possono ricondursi alla gestione extra-professionale.

Intestazione fittizia dei conti

Si ha quando l'ufficio rileva che le movimentazioni finanziarie di un conto sono in realtà da imputare a un soggetto diverso dal titolare formale


L'Ufficio deve provare, anche mediante presunzioni, (gravi, precise e concordanti) che si sia realizzato il possesso di redditi per interposta persona. Non occorre interpellare il titolare "formale".

Diverse sentenze giurisprudenziali sono in favore della utilizzabilità dei conti intestati a terzi.

Il contraddittorio...

non è obbligatorio (Cass.7267 e 7329 del 2003), ma resta sicuramente molto OPPORTUNO


Anche se dovesse mancare, la presunzione legale non è degradata (Cass.5365-8253 del 2003)



Viene svolto dall'Ufficio dell'AdE o da altra autorità competente (come la GdF)

E' un invito a comparire per fornire dati e notizie rilevanti (personalmente o per procura)

La difesa dalle indagini finanziarie...

- 
- **Traccia in contabilità**
 - **Indicare il destinatario del prelevamento**
 - **Attendibilità della giustificazione (attenzione alla impossibilità delle autocertificazioni)**
 - **Ragionevolezza delle movimentazioni**


La difesa dalle indagini finanziarie è tra le più difficili. Bisogna cercare di lavorare “sul merito” e trovare le giustificazioni alle singole movimentazioni.

Strumenti presuntivi di determinazione del reddito

- Accertamenti presuntivi Visentini-ter (1984)
- Coefficienti di congruità (1989-1991)
- Coefficienti presuntivi di ricavi e compensi (1992-1994)
- Minimum tax (1992-1993)
- Parametri (dal 1995), legge 549/1995
- Studi di settore (dal 1999) dl 331/1993

Scopo: superare l'ostacolo della contabilità

Differenza parametri-studi



Cosa sono gli studi di settore

Gli studi di settore sono uno strumento utilizzabile per valutare la capacità di produrre ricavi (o compensi) delle singole attività economiche.

Si realizzano raccogliendo dati fiscali-contabili e “strutturali” (di tipo obiettivo).

Determinano i ricavi-compensi che con massima probabilità possono essere attribuiti al contribuente

Presentazione degli studi

Gli studi di settore sono parte integrante della “dichiarazione unificata”, per cui si presentano in via telematica tramite il modello “UNICO”.

In caso di presenza di cause di esclusione, queste vanno dichiarate nell'apposito rigo del quadro RF o RG del modello UNICO.

Se lo studio di settore di una determinata attività non è ancora stato approvato, si compila il modello dei “parametri” e si applica quindi tale strumento.

Normativa di inquadramento (1)

Art.62-sexies d.l.331/1993: gli accertamenti di cui agli artt. 39 c.1 lett.d) dpr 600/73 e 54 dpr 633/72...

... possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi e i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dalle caratteristiche e dalle condizioni di esercizio della specifica attività svolta, OVVERO DAGLI STUDI DI SETTORE

Presunzione semplice: occorre gravità, precisione e concordanza. Le incongruenze devono essere gravi. Onere probatorio: Agenzia Entrate!

Normativa di inquadramento (2)

- **Art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73 (*)**
 - Per i redditi d'impresa delle persone fisiche l'ufficio procede alla rettifica:
 - a)...
 - b)...
 - c)...
 - d) L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di **presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.**
 - **Art. 62-sexies, comma 3, DL n. 331/93**
 - **Gli accertamenti di cui agli articoli 39, primo comma, lettera d), del DPR 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, e 54 del DPR 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni, possono essere fondati anche sull'esistenza di gravi incongruenze tra i ricavi, i compensi ed i corrispettivi dichiarati e quelli fondatamente desumibili dagli studi di settore elaborati ai sensi dell'articolo 62 bis del presente decreto.**
 - (*) ai fini IVA si applica l'analogo art. 54, DPR n. 633/72

Normativa “operativa”

Art.10 legge 146/1998

```
graph TD; A[Art.10 legge 146/1998] --> B[Modalità di utilizzo]; A --> C[Cause di esclusione]; A --> D[Parere della Commissione degli esperti];
```

**Modalità di
utilizzo**

**Cause di
esclusione**

**Parere della
Commissione
degli esperti**

Dati elaborati

GE.RI.CO. (GEstione Ricavi e Compensi, il software dell'Ade) prende a base dati contabili (spese del personale, costi di acquisto di materie prime, rimanenze iniziali e finali, quote di ammortamento, valore dei beni strumentali) e dati strutturali (extra-contabili) per elaborare la “funzione di ricavo”.

Es.: dati strutturali bar

- prezzo vendita caffè
- % sui ricavi di caffetteria, somministrazione birra, pasticceria, gelateria, etc.
- si/no: videogiochi, tv, vendita tabacchi, totocalcio
- metri lineari bancone bar
- numero forni, impastatrici

I cluster


I cluster sono (per ogni attività) gruppi omogenei di imprese (o esercenti arti e professioni) raggruppati in base a caratteristiche comuni.

Per ogni cluster esiste una funzione che descrive l'andamento dei ricavi (compensi) in relazione alle specifiche variabili contabili e strutturali.

La funzione matematica quindi varia da cluster a cluster.

Territorialità

**Gli studi tengono conto del luogo
in cui viene svolta l'attività.**



Possibili cause di esclusione

Gli studi di settore non si applicano se si verificano le seguenti cause di esclusione:

- Periodo d'imposta diverso da dodici mesi (inferiore o superiore non fa differenza) ad eccezione dell'attività stagionale.
- Ricavi o compensi superiori a € 7.500.000,00
- Inizio o cessazione dell'attività nel periodo d'imposta.
- Calcolo del reddito con criteri forfetari.
- Modifica in corso d'anno dell'attività .
- Reddito derivante da vendite a domicilio.
- Svolgimento dell'attività da parte di soggetti diversi nell'arco dei dodici mesi, a causa di donazioni, trasformazioni, scissioni ecc.
- Non normale svolgimento dell'attività nel periodo d'imposta (es. l'impresa è in liquidazione).

Esito del calcolo

Ricavo puntuale

**Ricavo fondatamente
attribuibile da GERICO**

Ricavo minimo

Ricavo minimo ammissibile

Ricavo dichiarato


**Ricavo da scritture contabili.
=> puntuale → OK
=> minimo → controverso
<= minimo → adeguamento o
rischio “chiamata”**

**Ricavo puntuale -
ricavo minimo =
intervallo di confidenza**


Indici di coerenza e indicatori di normalità

Gli indici di coerenza sono indicatori economici caratterizzanti l'attività del contribuente. Si valuta la regolarità rispetto a valori minimi e massimi; servono solo per selezionare le posizioni da sottoporre ad eventuale controllo (tramite metodi diversi di accertamento).

Fasi procedurali (1)



Fasi procedurali (2)



SS.UU Cass. sent.nn. 26635, 26636, 26637, 26638 del 18/12/09

La procedura di accertamento basata sugli studi di settore *“costituisce un sistema di presunzioni semplici, la cui gravità, precisione e concordanza non è ex lege determinata in relazione ai soli standard in se considerati, ma nasce proceduralmente in esito al contraddittorio da attivare obbligatoriamente, pena la nullità dell'accertamento”*

Ciò perché il contraddittorio rappresenta *“l'elemento determinante per adeguare alla concreta realtà economica del singolo contribuente l'ipotesi dello studio”*


E' però vero che nel caso in cui il contribuente *“non abbia risposto”* *“all'invito al contraddittorio”* *“restando inerte”*, *“l'Ufficio potrà motivare l'accertamento sulla sola base dell'applicazione”* degli studi di settore *“dando conto della impossibilità di costituire il contraddittorio con il contribuente, nonostante il rituale invito”*.

Il cambio di rotta dell'AdE

L'importo determinato dagli studi di settore ha il valore di **presunzione relativa** ed in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 10 della Legge 146 del 1998 può essere posto a base di avvisi di accertamento senza che gli uffici siano tenuti a fornire altre dimostrazioni (C. Ag. E. 58/E/2002).



La posizione dell'amministrazione ha subito un cambio di rotta con il passar degli anni



Costituisce **presunzione grave, precisa e concordante**, su cui fondare l'accertamento, **lo scostamento** dei ricavi o compensi dichiarati rispetto a quelli attribuibili al contribuente sulla base dello studio di settore (C.Ag. E. N. 21/E/2004).

Circolare 5/E del 2008: occorrono ulteriori elementi per fondare l'accertamento sullo studio di settore. Inoltre il ricavo "minimo" viene finalmente sostanzialmente accettato.

Indicazioni dell'Agenzia delle Entrate

Circolare n. 58/E del 2002 *“le motivazioni addotte dal contribuente in sede di contraddittorio dovranno essere attentamente valutate dagli uffici, i quali dovranno anche motivare dettagliatamente il rigetto o l'accoglimento di tali argomentazioni”*

Circolare 5/E del 23 gennaio 2008 *“la valutazione di affidabilità dello studio nel caso concreto deve essere effettuata nell'ambito del contraddittorio instaurato con il contribuente, dopo l'avvio della procedura di accertamento con adesione, sulla base anche degli elementi forniti, idonei ad incidere sulla fondatezza della presunzione, nei termini innanzi precisati”*

Direttiva interna del 04.06.2009 di indirizzo in merito all'attività di analisi e selezione dei soggetti a maggior rischio e alla predisposizione degli inviti al contraddittorio, con particolare riferimento alla parte relativa alla motivazione.

Altre sentenze (1)

<p>➤ Sentenza Corte Cassazione 27.2.2002, n. 2891</p>	<p>➤ L'art. 39, comma 1, lett. d), DPR n. 600/73, consente sulla base dell'esame della contabilità operata dall'Ufficio, di ricostruire l'esistenza di attività non dichiarate attraverso presunzioni semplici, purché gravi precise e concordanti e tale valore possono assumere, se confortate da altri indizi, le difformità tra percentuali di ricarico effettive e quelle riscontrate nel settore di appartenenza evidenziate dagli studi di settore.</p>
<p>➤ Sentenza Corte Cassazione 15.12.2003, n. 19163</p>	<p>➤ L'applicazione degli strumenti di tipo presuntivo non può essere automatica e l'Ufficio deve adeguare il risultato dell'applicazione degli studi alla concreta e particolare situazione dell'impresa tenendo conto della localizzazione nell'ambito del territorio comunale non colta dagli studi di settore.</p>
<p>➤ Sentenza Corte Cassazione 28.7.2006, n. 17229</p>	<p>➤ Gli studi di settore assumono natura di atti generali di amministrazione e non sono da soli sufficienti affinché l'Ufficio operi l'accertamento di un rapporto giuridico senza che l'attività istruttoria amministrativa sia completata nel rispetto del principio generale del giusto procedimento, consentendo al contribuente di vincere la mera presunzione semplice costituita dagli studi di settore.</p>

Altre sentenze (2)

<p>➤ CTP Macerata, sez.III, 17.5.2005 n.36</p>	<p>➤ Il ricorso alla presunzione che nasce dallo studio di settore deve sempre concorrere con la dimostrazione dell'esistenza di gravi incongruenze tra quanto dichiarato e quanto si desume dalla specifica attività. Lo studio costituisce un utile parametro per l'accertamento del maggior reddito, ma solo in concorso con la dimostrata grave incongruenza che rappresenta la ragione per cui si ricorre allo studio di settore.</p>
<p>➤ CTP Lucca, sez.VI, 14.12.2005 n.132</p>	<p>➤ Corre l'obbligo per l'ufficio impositore di motivare la plausibilità e la correttezza del risultato dello studio, con l'esclusione, pertanto, della semplice e mera applicazione matematica.</p>
<p>➤ ANCORA ALTRE SENTENZE...</p>	<p>➤ CTR Puglia, sez.I, 19.5.2006 n.42 ➤ CTR Piemonte, sez.26, 19.7.2007, n.27 ➤ CTR Umbria, sez.III, 26.3.2009, n.15</p>

Fine



**GRAZIE
PER L'ATTENZIONE
(ansollena@studiosollena.it)**